



# Tribunale di Novara

Sezione Civile

Così composto:

Dott. G. Pascale Presidente (NO),  
Dott. F. Proferrini Giudice  
Dott. A. Cavagnolo Giudice (GOT)

Premesso

- che con decreto in data 6.9.13 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Shaf s.p.a. il termine di gg 120, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis (e relativa documentazione);
- che nel termine concesso Shaf s.p.a. non ha presentato i suddetti documenti e ha chiesto una ulteriore proroga di giorni 60 per provvedere al deposito;

ritenuto che le ragioni della proroga appaiono accoglibili;

P.Q.M.

Assegna a Shaf s.p.a. un ulteriore termine di gg. 60 a decorrere dal 10.1.14, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano;

della documentazione previsti dai commi secondo e terzo della L.F.

di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi del ricorso;  
di una memoria illustrativa.

#### Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;

#### Dispone

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)



b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 12/12/13

Il Presidente rel.

*Giordano Pascale*

12/12/13  
Dott. ...

12/12/13  
*[Signature]*